

## **ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TURISMO SOSTENIBILE NELLA NUOVA NORMALITÀ”**

### **I sottoscritti**

**Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano** (di seguito denominato **DAStU**) rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Massimo Bricocoli, con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi - Revisione - D.R. n. 1316 del 16.02.2021

**e**

**DMO Piemonte Marketing s.c.r.l** (di seguito VisitPiemonte), rappresentato dall'Amministratore Unico Mariagrazia Pellerino, con sede legale /operativa in Via Bertola 34 -10122 Torino, P.IVA e c.f. 03693360019;

### **Premesso che**

- In data 06/04/2021 **DAStU** ha siglato un accordo quadro con VisitPiemonte per lo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione teorica e alla sperimentazione nel campo dello sviluppo territoriale in relazione a politiche di incentivazione del turismo attivo e sostenibile, individuando strategie ed azioni specifiche nei territori del Piemonte e alla promozione degli elementi di pregio del patrimonio storico, culturale e ambientale, anche considerando i siti del Patrimonio UNESCO;
- Secondo quanto previsto nell'art. 3 dell'accordo quadro citato, le parti possono stipulare accordi attuativi per singole e specifiche iniziative e/o progetti concordemente individuati;
- Nell'ambito della collaborazione di cui all'Accordo quadro, le parti intendono sviluppare, ognuno per quanto di propria competenza, l'esecuzione la definizione di strategie di valorizzazione territoriale attraverso lo sviluppo di itinerari di mobilità lenta tra i Siti del Patrimonio UNESCO del Piemonte” avente come obiettivo la valorizzazione territoriale dei Siti del Patrimonio UNESCO del Piemonte, la creazione di itinerari per un turismo slow.
- Con la presente scrittura (di seguito “l'Accordo”) le Parti intendono disciplinare le modalità di sviluppo del Progetto e ripartire i rispettivi compiti.
- Per quanto riguarda il Politecnico di Milano, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato.
- Tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano - Revisione - D.R. n. 1316 del 16.02.2021.

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue**

#### **Articolo 1 - Finalità dell'accordo**

Finalità dell'Accordo attuativo, in collaborazione tra le parti, è la definizione di strategie di valorizzazione territoriale attraverso itinerari di mobilità lenta tra i Siti del Patrimonio UNESCO del Piemonte.

#### **Articolo 2 - Presentazione del progetto**

Il programma del progetto prevede:

- Ideazione e organizzazione del percorso ciclabile di connessione tra i 20 Siti del Patrimonio Unesco del Piemonte;

- Sopralluoghi per l'individuazione di specifici elementi di interesse nel territorio e fornitura di una prima traccia del percorso, in formato vettoriale e georiferito;
  - Redazione della cartografia di base in scala 1:100.000, con individuazione del percorso e dei principali elementi di interesse storico, culturale e ambientale;
  - Coordinamento logistico e partecipazione alle attività di due "test event" di 4 giorni ciascuno (maggio-giugno e settembre-ottobre), in due specifici contesti (nord e sud) dell'itinerario, attivando contatti con i principali attori del territorio.
  - Promozione dell'iniziativa nell'ambito di Eventi pubblici (ad esempio, Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS) e partecipazione ad iniziative di discussione e disseminazione scientifica.
- L'ideazione e lo sviluppo del Progetto sarà affidata al Prof. Andrea Rolando che, in caso di necessità per attività meramente strumentale e non esaustiva rispetto all'oggetto dell'incarico, potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.
- Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il Politecnico di Milano e attraverso sopralluoghi e attività nel territorio piemontese.
- I risultati dell'attività saranno attestati dal Responsabile della prestazione secondo le seguenti modalità:
- redazione di cartografie e testi in relazione a sopralluoghi intermedi utili per l'organizzazione dei test eventi;
  - relazione finale al termine della prestazione.

Tali documenti, firmati digitalmente dal Responsabile, saranno trasmessi al Committente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, con richiesta di attestazione di buon esito della prestazione.

- e Parti si danno atto che nel corso dell'esecuzione del Progetto, seppur nel rispetto di quanto sopra esposto, il Prof. Andrea Rolando avrà piena libertà di gestione del Progetto secondo le modalità che riterrà più idonee per un proficuo sviluppo dello stesso.

### Articolo 3 - Responsabili dell'Accordo e comunicazioni

- DASTU** indica quale referente del presente Accordo e quale Responsabile del Progetto il Prof. Andrea Rolando, che potrà avvalersi della competenza di altri collaboratori strutturati all'interno dell'Università, nei limiti stabiliti dall'art. 2.
- VisitPiemonte indica quale referente del presente Accordo il Direttore Generale Luisa Piazza.
- Ogni comunicazione, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata via e-mail ai seguenti indirizzi:
- Verso **DASTU**:
    - Andrea Rolando – [andrea.rolando@polimi.it](mailto:andrea.rolando@polimi.it)
    - [contratti-dastu@polimi.it](mailto:contratti-dastu@polimi.it)
    - [PEC: pecasu@cert.polimi.it](mailto:PEC:pecasu@cert.polimi.it)
  - Verso VisitPiemonte:
    - Silvia Molinaro - [silvia.molinaro@visitpiemonte-dmo.org](mailto:silvia.molinaro@visitpiemonte-dmo.org) – Responsabile Area Progettazione
    - Raffaella Stradiotto – [raffaella.stradiotto@visitpiemonte-dmo.org](mailto:raffaella.stradiotto@visitpiemonte-dmo.org) - Responsabile marketing

### Articolo 4 - Durata ed eventi di forza maggiore

- Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di 8 mesi. Si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta scritta e motivata che deve pervenire all'altra parte con posta elettronica certificata almeno 30

giorni prima della scadenza e l'altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

- Le Parti convengono sin da ora che qualora si verificasse un evento di forza maggiore (per tale intendendosi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate) epidemie, emergenze sanitarie e relative misure di contenimento, note o non note alla data di sottoscrizione del presente Contratto), la Parte che ne subirà le conseguenze informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento ovvero concorderanno amichevolmente nuove modalità e/o tempistiche per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permarranno, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le obbligazioni, la cui esecuzione risulti impedita dall'Evento di forza maggiore, fermo restando, in ogni caso, che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno di tale evento, se ancora di interesse per entrambe le parti.

### **Articolo 5 – Corrispettivo**

Per l'esecuzione del programma di cui all'Art. 2 VisitPiemonte si impegna a versare al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani la somma di € 15.000,00 oltre IVA con aliquota di legge con le seguenti modalità:

- acconto € 3.000,00 oltre IVA alla stipula;
- saldo € 12.000,00 oltre IVA al termine dei lavori.

Per ogni rata verrà emessa regolare fattura elettronica con scadenza a 30gg df fm. Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo pattuito non venga effettuato nei termini potranno essere addebitati interessi di mora determinati ai sensi di legge.

La somma suddetta verrà versata da VisitPiemonte al Politecnico tramite il pagamento di Avviso PagoPA allegato alle rispettive fatture.

La Società/Impresa/Ente è soggetta a Split Payment.

Le fatture elettroniche verranno trasmesse al seguente codice SDI W7YVJK9

Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Il conto corrente, intestato a Politecnico di Milano, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Banca d'Italia n. 0038075.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

### **Articolo 6 – Diritti di proprietà**

- Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali. I risultati della presente collaborazione, come ogni diritto di proprietà intellettuale ad essi connessi appartengono al Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano concede sin da ora a VisitPiemonte un diritto di utilizzo perpetuo, gratuito e non esclusivo di detti risultati.
- Essendo entrambe le Parti interessate alla promozione e divulgazione del Progetto, DASTU presta sin da ora il proprio consenso, affinché **VisitPiemonte** possa esporre e/o condividere, per fini prettamente

divulgativi e promozionali tutti gli Elaborati realizzati, citando sempre gli autori di detti Elaborati, in qualunque forma o modo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in forma cartacea, fisica, mediante web).

- Le Parti si impegnano reciprocamente a citare sempre la presente collaborazione. Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

#### **Articolo 7 - Pubblicità e uso dei segni distintivi**

- Ciascuna delle Parti potrà utilizzare la denominazione, i marchi e i segni distintivi dell'altra solo ed esclusivamente per l'esecuzione dell'Accordo.
- Ciascuna delle Parti potrà menzionare l'avvenuto svolgimento del Progetto, solo a fini promozionali e attraverso i propri consueti canali di comunicazione, anche successivamente alla cessazione dell'Accordo, e ciò anche mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di immagini, disegni, modelli, materiali di ricerca, grafica.
- Salvo quanto previsto ai punti precedenti, nessuna delle Parti potrà utilizzare la denominazione sociale, il marchio e i segni distintivi dell'altra Parte senza preventiva autorizzazione scritta, per fini e/o scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo.

#### **Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione dell'Accordo**

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

#### **Articolo 9 – Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente contratto, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale impiegato da ciascuna Parte nelle attività di esecuzione del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### **Articolo 10 – Trattamento dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Per il **DAStU** il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@polimi.it. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 2 sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente. Il titolare del trattamento dei dati per **VisitPiemonte** è l'Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: segreteria.direzione@visitpiemonte-dmo.org. Il Responsabile della protezione dei dati personali-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: privacydmo@visitpiemonte-dmo.org.

### **Articolo 11 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa rinvio a quanto disciplinato nell'accordo quadro di cui in premessa e alle disposizioni vigenti del codice civile.

### **Articolo 12 – Registrazione e spese**

Il presente atto e gli eventuali atti integrativi sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Gli oneri di bollo sono a carico di VisitPiemonte e sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, che li addebiterà in fattura.

### **Articolo 13 - Informazioni riservate**

- Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli obblighi contrattuali potrà comportare l'accesso a informazioni riservate dell'altra parte.
- Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi tutte le informazioni riservate che dovessero esserle comunicate dall'altra, nonché il materiale riservato consegnato per lo sviluppo del Progetto.

Saranno considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come tali. Non saranno comunque considerate riservate le informazioni:

- Che siano di pubblico dominio o diventino tali non a seguito di azioni o omissioni delle parti;
  - Che siano state legittimamente comunicate da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
  - Che siano sviluppate indipendentemente dall'altra parte;
  - Che siano rese pubbliche per legge.
- Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla scadenza del contratto. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

### **Articolo 14 - Principi etico comportamentali e D. lgs. 231/2001**

- Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

- Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, ciascuna Parte, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Accordo.
- VisitPiemonte, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara inoltre di essere a conoscenza del contenuto del Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 3183/2019, prot. n. 67856//1 del 19.04.2019 e modificato con D.R. Rep. n. 2852, Prot. n. 53516 del 31.03.2021, pubblicato al seguente indirizzo: [www.normativa.polimi.it](http://www.normativa.polimi.it).
- Le Parti concordano che l'inosservanza anche parziale, da parte dell'una o dell'altra, delle prescrizioni riportate nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e nelle fattispecie da esso richiamate, e/o delle prescrizioni riportate nel Codice etico e di comportamento del Politecnico di Milano, può ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'altra Parte e, di conseguenza, costituire grave inadempimento al presente Accordo. In tal caso la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo con tutte le conseguenze di legge.

#### **Articolo 15 - Legge applicabile, Foro competente e Firme**

- Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.
- Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione all'Accordo, ivi incluse quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

**Per il POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani**

**Il Direttore**

**(Prof. Massimo Bricocoli)**

**Il Responsabile dell'accordo**

**(Prof. Andrea Rolando)**

**Il Responsabile gestionale**

**(Dott.ssa Gloria Paoluzzi)**

**Per La società DMO Piemonte Marketing s.c.r.l.**

**Il Legale rappresentante Avv. Mariagrazia Pellerino**

**Il Responsabile dell'Accordo**

**(dott.ssa Luisa Piazza)**